



Il Ministro della cultura

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE CULTURALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI GIOVANI AUTORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 335, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO l'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, aggiunto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede, "[a]l fine di favorire la creatività dei giovani autori", che "il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-*septies*, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.";

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all'emanazione del richiamato atto di indirizzo annuale, al fine di fornire alla SIAE le opportune indicazioni per lo svolgimento delle attività di promozione culturale nazionale ed internazionale di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3, della legge n. 633 del 1941;

CONSIDERATO che il presente Atto di Indirizzo fissa le priorità culturali e le tipologie di progetti finanziabili e definisce le modalità di ripartizione delle risorse per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ferma restando la responsabilità della SIAE nell'attuazione delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale cui destinare le risorse disponibili.



Il Ministro della cultura

E M A N A

il seguente atto di indirizzo.

1. Oggetto e finalità

1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, ha stabilito, all’articolo 1, comma 335, che una quota dei compensi incassati dalla Società italiana autori e editori (di seguito, SIAE) per la copia privata sia destinata alla promozione culturale nazionale internazionale.

2. In particolare, la citata disposizione, introducendo un nuovo comma 3-*bis* all’articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha stabilito che «*Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies*» della medesima legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE «*sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale*».

3. Il presente Atto di indirizzo individua, per l’annualità 2022, le priorità culturali e le tipologie di progetti, che la SIAE dovrà finanziare con le risorse di cui all’articolo 71-*octies*, comma 3, della legge n. 633 del 1941, volte a favorire la creatività dei giovani autori, dei giovani artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale, al fine di rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea, anche con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del confronto e del dialogo interculturale.

2. Settori beneficiari e criteri di selezione dei progetti

1. Il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, quanto nella scelta dei settori disciplinari beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere.

2. Sono privilegiati i progetti che abbiano come obiettivo:

- l’ampliamento della offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del *cultural divide*;
- la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori;
- l’internazionalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale;
- il dialogo interculturale, attraverso iniziative che favoriscano un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci;



Il Ministro della cultura

- il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti.

3. I settori beneficiari sono i seguenti:

- a) Arti visive, performative e multimediali;
- b) Cinema;
- c) Danza;
- d) Libro e Lettura
- e) Musica;
- f) Teatro.

4. Possono formulare domanda di ammissione al beneficio, tramite presentazione di un progetto conforme alle disposizioni dei §§ 2 e 3, tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché le persone fisiche, purché titolari di partita IVA.

5. Nei settori considerati, non possono essere finanziati i progetti che siano già beneficiari nell'anno 2022, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della cultura (di seguito, Ministero), escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.

3. Ripartizione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate dalla SIAE entro il 31 dicembre del 2022, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l'istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, nel rispetto dei criteri di cui al § 2 e secondo le quote sotto indicate e per le seguenti destinazioni:

a) 25% per il sostegno, la creazione, la produzione, l'edizione e la fissazione di opere prime nei settori di cui all'articolo 2;

b) 20% per la creazione di residenze artistiche, anche in collaborazione con Istituzioni culturali e università, accademie, conservatori, enti specializzati, anche mediante l'attivazione di borse di studio o tirocini;

c) il 35% per la formazione e la promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con scuole di musica, arte, danza, scrittura. Una quota pari al 20% delle risorse di cui alla presente lettera dovrà essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane;

d) il 20% all'esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti *live* nazionali e internazionali, nonché alla promozione e distribuzione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, anche mediante la traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue, in ambito sia europeo che extra europeo. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le buone pratiche;



Il Ministro della cultura

2. Ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 3-*bis* all'articolo 71-*octies* della legge n. 633 del 1941. Tali costi sono analiticamente rendicontati e verificati, secondo le modalità di cui *infra*, § 4.

4. Vigilanza e pubblicità

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (di seguito Direzione generale) del Ministero svolge funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente atto di indirizzo.

2. A tal fine, la SIAE informa tempestivamente la Direzione generale delle determinazioni assunte riguardo all'attuazione del presente Atto e, entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui sopra, § 3, la Società trasmette un rendiconto dettagliato ed analitico delle spese effettuate per lo svolgimento di tale procedura alla Direzione generale, accompagnato da una relazione illustrativa, per la verifica di congruità.

3. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui supra, § 3, la SIAE comunica alla Direzione generale l'elenco dei progetti selezionati, che dovranno contenere nei crediti il logo del Ministero della cultura e il logo della Direzione generale. La SIAE pubblica altresì sul proprio sito web l'elenco dei progetti selezionati e l'importo riconosciuto a ciascun progetto, suddiviso per settore beneficiario.

Roma, 11 maggio 2022

IL MINISTRO